

---

Le Camere di commercio sono enti pubblici e anche nell'esercizio di questi compiti svolgono la funzione di garanzia di terzietà e di indipendenza, sia degli uffici che amministrano la procedura, sia dei conciliatori che la gestiscono.

Il sistema camerale opera secondo un modello di **conciliazione facilitativa**, uno strumento di giustizia alternativa in cui il terzo neutrale deve essere presente all'incontro con le parti (in questo distinguendosi da altri meccanismi di composizione amichevole delle controversie).

Il compito del conciliatore è quello di aiutare le parti a negoziare un accordo positivo. Ha libertà d'azione e può impostare l'andamento dell'incontro secondo la metodologia che ritiene più adatta al caso specifico.

Agli utenti del servizio di conciliazione il funzionario della Camera illustra il funzionamento del tentativo di conciliazione, i vantaggi del suo utilizzo e le modalità con cui il procedimento si svolge.

La parte interessata deposita una **domanda** che riassume le proprie lamentele e chiede di tentare una conciliazione.

Il funzionario informa la controparte dell'avvenuto deposito.

Non c'è alcun obbligo di accettare tale invito; anche per questo motivo è necessario che il funzionario illustri, nel modo più neutrale, lo scopo della richiesta di conciliazione e i possibili risultati positivi che potrebbero derivare da un incontro.

Se la controparte rifiuta, il funzionario lo comunica al richiedente che potrà decidere come far valere i propri interessi, anche in sede giudiziale.

**Se la controparte accetta**, viene concordata la data per un incontro (le parti possono anche giungere al tavolo di conciliazione, di comune accordo, quando tale tentativo è previsto da una clausola di conciliazione contenuta nel contratto oggetto della controversia).

L'incontro tra le parti e il conciliatore può durare anche diverse ore e se necessario è possibile fissare una nuova riunione. Le parti hanno la facoltà di discutere di ogni elemento ritenuto utile a mettere chiarezza nella discussione.

Normalmente il conciliatore chiede di discutere separatamente con ciascuna parte in modo da evidenziare i punti poco chiari; egli cercherà di evitare che si crei un'atmosfera conflittuale e di porre l'accento sugli elementi che separano le parti, mettendo in risalto invece quanto le unisce.

Se raggiungono un accordo le parti sottoscrivono un **verbale di conciliazione** con il quale definiscono la controversia e ogni altro aspetto che si ritenga utile evidenziare, anche in prospettiva di eventuali rapporti futuri.

**Tale accordo è, a tutti gli effetti, un contratto pienamente efficace per le parti.**

Se non raggiungono un accordo, viene redatto un verbale in cui le parti sottoscrivono di essersi

---

incontrate e di aver cercato, senza successo, di trovare una soluzione.

Ultima modifica

Gio, 16/04/2026 - 15:53